CAMERA DEI DEPUTATI N. 1135-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 marzo 1950 (*Stampato n. 777*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E *AD INTERIM* DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BERTONE)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E *AD INTERIM* DELLA MARINA MERCANTILE
(CORBELLINI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 marzo 1950

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949

Presentata alla Presidenza il 21 aprile 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge proviene dal Senato che lo ha approvato nella seduta del 3 marzo ultimo scorso. Si tratta di ratificare e dare esecuzione all'Accordo concluso a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949 fra il nostro Paese e il Brasile.

Con tale Accordo il Governo Italiano e il Governo Brasiliano liquidano definitiva-

mente ogni e qualsiasi responsabilità effettiva o presunta derivante dalla guerra o da misure prese in conseguenza dello stato di guerra. E si propongono di risolvere in uno spirito di amicizia e di muta comprensione tutte le questioni relative, ponendo le basi di futuri accordi speciali.

Il punto di partenza delle rispettive posizioni giuridiche era – infelicemente per l'Italia – il Trattato di Pace, in forza del quale contro di noi resistevano: la situazione di sequestro di beni ingenti, le larghe pretese di risarcimento danni, il possesso brasiliano di nove nostre navi... le condizioni tutte imposte al vinto alla mercé del vincitore. Basti ricordare le disposizioni dell'articolo 74 del Trattato, che detta l'obbligo delle riparazioni, e l'articolo 79 che consente il diritto di detenere e far proprio a ciascuna potenza ogni nostro bene, diritto ed interesse; per riconoscere questo nostro stato di pregiudiziale inferiorità.

Risalire da una tale posizione significava, pertanto, superare anche un evidente spirito di mutua, se anche non espressa, ostilità troppo favorita dallo spirito e dalla lettera del deprecato Trattato.

L'Accordo che è frutto di lunghe trattative e negoziati condotti parte a Rio de Janeiro e parte a Roma, rappresenta essenzialmente questo auspicato superamento ed apre la via alle relazioni amichevoli della cui interruzione la infausta parentesi bellica era la sola responsabile.

L'Accordo si compone di un breve preambolo in cui si affermano le rispettive volontà amichevoli fra i due Stati, e di 11 articoli con 5 allegati, in cui si disciplina un complesso di rapporti diversi.

Con l'articolo 1 si dispone che sette delle navi ci siano restituite e due rimangano definitivamente al Brasile.

Con l'articolo 2 e seguenti fino all'articolo 6 si regolano le condizioni dei beni sequestrati in Brasile: è questa la parte fondamentale dell'Accordo.

Entrando esso in vigore, tutte le misure e disposizioni emanate contro i beni immobili e mobili, titoli, ecc., appartenenti a persone fisiche e giuridiche italiane, nonché allo Stato Italiano, verranno a cadere *ipso jure*, e ognuno di detti beni sarà immediatamente restituito.

Per contro, però, il Governo Italiano deve garantire l'apporto del capitale necessario alla costituzione di una *Compagnia* di colonizzazione e di immigrazione da costituirsi subito e che avrà il fine di promuovere e sostenere il lavoro di emigranti italiani in Brasile. In sostanza, cioè, lo Stato Italiano ottiene la liberazione di beni di privati e di beni propri attraverso l'impegno di garantire il finanziamento di 300 milioni di cruzeiros che costituiscono appunto il primo capitale della detta Compagnia (Società Anonima Brasiliana).

Tuttavia è da notare che l'impegno non consiste nel mettere definitivamente a disposizione subito tutto il capitale italiano integralmente. Per 100 milioni si obbliga subito l'I. C. L. E. al versamento e per gli altri, successivamente, saranno sottoscritti e versati secondo le necessità della Società. In ogni caso poi tali capitali saranno versati in contro partita presso l'Ufficio dei Cambi in Italia e saranno utilizzati solo nel caso che venga a mancare l'adeguato concorso dei privati e degli enti in Brasile.

Come si vede siamo davanti ad un originale forma di soluzione trovata per far cadere subito il blocco di tutti i beni, e per liberare tutti i rapporti che rimanevano anchilosati in danno degli italiani (privati e Stato) che avevano operato nel Brasile, Paese destinato ad essere uno dei maggiori centri di relazione italiana con l'America.

L'onere che si assume il Governo Italiano è quindi in funzione degli sviluppi di queste stesse relazioni le quali non possono a meno di poggiarsi su un piano di pacificazione quale l'Accordo viene a creare.

Sicché uno dei frutti della ripresa di rapporti pacifici e della conseguente ripresa di attività italiana in Brasile potrà esser quello di ottenere dal capitale privato italiano la copertura della sottoscrizione per la Società, liberando lo Stato da tale impegno. Mentre era pur evidente che senza un intervento iniziale dello Stato non si sarebbe neppur dato corso alla liquidazione della infelice posizione, per la quale era fra l'altro pregiudicato completamente ogni nostro flusso migratorio.

A questo proposito si rileva che l'articolo 7 dell'Accordo, prevede la stipulazione di una successiva Convenzione destinata a regolare e incrementare l'immigrazione nostra in Brasile e sarà quindi necessario che il Governo promuova al più presto le trattative per giungere alla conclusione di tale successivo accordo, affinché tutto questo meccanismo inventato per risolvere le questioni pendenti possa effettivamente e validamente funzionare.

Come conseguenze vantaggiose dell'Accordo si possono sottolineare anche quelle descritte nell'annesso n. 2 e annesso n. 4.

Cioè da una parte la reintegrazione in nostro possesso di tutte le Case d'Italia in Brasile, case che erano, come è noto, numerose e costituivano uno dei maggiori mezzi per assistere e favorire i nostri connazionali in Brasile. Dall'altra la restituzione alle Compagnie di assicurazioni italiane, largamente attive, nei passati decenni in Brasile, delle facoltà di esercitare tutte le loro operazioni, nonché la restituzione dei loro antichi portafogli, degli averi sufficienti a coprire le riserve matematiche e altresì di tutti gli altri beni patrimoniali, o del ricavo di beni che abbiano subito una liquidazione.

L'Accordo si conclude con la clausola compromissoria per la quale ove sorgessero delle divergenze circa la interpretazione o attuazione dell'Accordo stesso, e ove tali divergenze non possano essere risolte per le normali vie diplomatiche o mediante arbitro, le eventuali controversie dovranno esser deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.

* * *

Onorevoli colleghi, tutta la sostanza dell'Accordo si può riassumere definendolo come una prima struttura di relazioni che si riprendono liquidando uno stato di inferiorità assai grave per il nostro Paese. Sotto questa struttura viene ad essere coperto completamente il passato, ed essa costituisce il fondamento per rapporti avvenire, rapporti che sono già delineati soprattutto per quel che riguarda i nostri possibili sbocchi di colonizzazione e di immigrazione.

Dovranno essere stipulati, come si è detto, accordi successivi per lo sviluppo di questo primo terreno di intesa. Per quel che riguarda in ispecie il grave problema migratorio si fanno voti, sin da ora, che gli italiani abbiano a trovare in Brasile, attraverso alla costituenda Compagnia, « libertà di impiego senza limitazioni numeriche » come è stato detto nell'altro ramo del Parlamento.

Nel raccomandare alla vostra approvazione il disegno di legge, la vostra Commissione ritiene di poter concludere che con esso si tende ad aggiungere un'altra pagina a quelle che, dall'infelice Trattato in poi, vengono, non senza pena, a costituire la nuova storia dei rapporti del nostro Paese con i vari Stati del mondo.

La pagina del Brasile dovrà essere certamente una delle più importanti e più feconde di tale storia.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note; conclusi a Rio de Janeiro, l'8 ottobre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.